

Delibera n° 61

Estratto del processo verbale della seduta del
19 gennaio 2018

oggetto:

DLGS 99/2004. LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI INERENTI LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE. MODIFICA DGR 798/2005.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare, la disciplina della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 99/2004, che prevede i criteri generali cui le Regioni devono attenersi ai fini dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai fini dell'applicazione della normativa statale;

Visto altresì l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 99/2004, che attribuisce alle Regioni la competenza in merito all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Preso atto che, a seguito della soppressione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, con propria deliberazione 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche i compiti istruttori inerenti la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono stati attribuiti al Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

Vista la propria deliberazione 15 aprile 2005, n. 798, che ha approvato alcune linee di indirizzo per l'accertamento del possesso dei requisiti inerenti la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

Preso atto che al punto n. 4 della deliberazione n. 798/2005 viene in particolare disciplinato il requisito inerente il reddito che deve essere posseduto dall'imprenditore agricolo professionale;

Riscontrato che l'attività istruttoria per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, esercitata dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dal Servizio sviluppo comparto agricolo, ha nel tempo evidenziato difficoltà, anche interpretative, nella valutazione del requisito inerente il reddito, in particolare nella determinazione e nella comparazione dei redditi agricoli e non agricoli;

Verificato inoltre il contrasto tra le disposizioni relative al requisito del reddito di cui al punto n. 4 e quelle relative al punto n. 6 della deliberazione n. 798/2005, concernente le riduzioni per zone svantaggiate;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia, di modificare la deliberazione n. 798/2005 nella parte relativa ai criteri per la determinazione del reddito, sostituendo il vigente criterio del "volume di affari desunto ai fini I.V.A" con il criterio del "reddito globale da lavoro" come individuato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 99/2004;

Visto lo Statuto di autonomia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, approvato con DPRReg 27.08.2004, n. 277 e successive modifiche;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali;

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Il punto 4ab) della deliberazione della Giunta regionale n. 798/2005 è soppresso.
2. Il punto 4 b) della deliberazione della Giunta regionale n. 798/2005 viene sostituito dal seguente:

<<4.b) In presenza di redditi di lavoro dipendente o autonomo o di altra natura e comunque extra agricoli, i medesimi non devono superare il cinquanta per cento del reddito globale da lavoro.

Nella determinazione del reddito derivante da attività agricole vengono computati eventuali redditi derivanti da attività agricole complementari, da aiuti agroambientali e agroforestali e da altre forme di integrazioni previste dalla legislazione.

Per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/273 e nell'intero territorio corrispondente alla soppressa provincia di Trieste il predetto requisito del cinquanta per cento del reddito globale da lavoro è elevato al settantacinque per cento.>>.

- 3.** Il punto 4.f) della deliberazione della Giunta regionale 798/2005 è soppresso.
- 4.** Il punto n. 6 della deliberazione della Giunta regionale 798/2005 è soppresso.
- 5.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE